

Comune di MONTANARO

12 DIC 2018

Artrato  
N. prot. 11940  
Cat. 1 a 6 Fasc.  
Risposto il

PERS

REVISORE UNICO  
COMUNE DI MONTANARO (TO)

Verbale n. 29 del 12/12/2018

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MATERIA DI CONTROLLI SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE, CON I VINCOLI DI BILANCIO E QUELLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE - ANNO 2018 - E CERTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

**PREMESSA**

Il Revisore dei Conti del Comune di Montanaro,

Vista ed esaminata la seguente documentazione:

- Accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018 sottoscritto in data 04/12/2018 con le rappresentanze sindacali;
- Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al C.C.D.I. aziendale per il personale, valenza economica 2018;

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale disciplina le funzioni dell'Organo di Revisione;

Visto il D. Lgs. N. 165/2001 e in particolare:

- l'Art. 40 comma 3 bis che prevede che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5 (Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese) e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";
- l'Art. 40, comma 3 sexies, che prevede che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";
- l'Art. 40 bis, comma 1 il quale dice che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti...."



Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il personale del comparto;

Richiamata la Circolare n. 25 del 19/07/2012 del M.E.F. – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contrattazione integrativa per cui valgono le vigenti procedure di certificazione dell'Organo interno ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. N. 165/2001, sia i contratti integrativi normativi che quelli a carattere economico;

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2018 del Comune di Montanaro,

Rilevato che:

- Il Fondo Risorse Decentrate relativo all'anno 2018, formato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 429 del 12/10/2018, integrato con la Determinazione di rettifica n. 513 del 27/11/2018, è stato costituito in conformità con quanto stabilito dall'Art. 67 del CCNL 21/05/2018 e con le disposizioni previste dai precedenti CCNL, per quanto compatibili, come attestato dalla Responsabile del Settore Finanziario;
- L'ammontare della decurtazione del Fondo operata nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, quantificata in € 1.801,27, è stata resa permanente a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;
- Secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017, a decorrere dal 01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dal 2018, tale limite può essere superato per le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 2 CCNL 21/05/2018;
- Le risorse decentrate stabili, dall'analisi degli atti menzionati, finanziano tutti gli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità (indennità di comparto e progressioni economiche consolidate);
- Le risorse decentrate variabili sono state predisposte in conformità delle norme di legge;
- Le spese relative al Fondo Risorse Decentrate anno 2018 (ed i relativi oneri riflessi) hanno trovato regolare previsione nei documenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente ed integrale copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio dell'esercizio 2018;
- Il Contratto Integrativo Decentrato disciplina esclusivamente istituti oggetto di contrattazione e risulta pertanto rispettato il disposto dell'art. 40, comma 3 quinquies del D. Lgs. n. 165/2001, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.



## CONCLUSIONE

Sulla scorta della premessa sopra descrittiva e dei contenuti degli atti sopradescritti;

il Revisori dei Conti

### ATTESTA E CERTIFICA

- Che la Relazione illustrativa e Relazione tecnica finanziaria risultano comprensibili e verificabili in ogni modulo;
- Che i costi relativi alla contrattazione decentrata integrativa oggetto dell'accordo esaminato risultano coerenti con le disposizioni normative applicabili alla fattispecie, con particolare riferimento ai vincoli di bilancio, ivi inclusa la decurtazione "permanente" del Fondo operata a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013;
- In particolare si da atto che:

Risulta rispettato quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017, che prevede che, "a decorrere dal 01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dal 2018, tale limite può essere superato per le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 2 CCNL 21/05/2018", come verificabile dalla Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria - Modulo III, Tab.1;

Risultano in generale rispettati i vincoli di destinazione previsti dall'art. 68, c. 3, del CCNL 21/05/2018. Si segnala tuttavia che le risorse variabili destinate alla performance individuale sono leggermente inferiori al limite del 30% previsto dal predetto art. 68, comma 3, in quanto buona parte delle risorse regolate in sede di contrattazione integrativa erano disciplinate da istituti già in essere dalla data di entrata in vigore dell'attuale contratto collettivo nazionale,

Precisa che, relativamente agli istituti collegati all'incentivazione della produttività e alla premialità del personale dipendente, come dichiarato altresì nei documenti esaminati, gli stessi potranno essere attribuiti agli aventi titolo solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati ottenuti, affinché l'assegnazione delle predette somme aggiuntive, con le modalità e i vincoli precisati nel testo dell'accordo, sia correlata all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati o alla realizzazione degli specifici progetti cui sono state correlate le risorse.

Il revisore

Roberto Monticone



